

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

16.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 GENNAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Provvidenze per il personale dipendente da organi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della comunità atlantica (2519)	193
PRESIDENTE	193, 194, 195
DI PRIMIO, <i>Relatore</i>	193
PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	193
SPAGNOLI	195
TOZZI CONDIVI	194, 195
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	196

La seduta comincia alle 9,45.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della comunità atlantica (2519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per il personale dipendente da orga-

nismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica ».

Ricordo ai colleghi che il relatore, onorevole Di Primio, ha già svolto una ampia relazione su questo provvedimento in occasione dell'esame in sede referente.

DI PRIMIO, *Relatore*. Mi richiamo, infatti, alla relazione svolta in quella sede, invitando i colleghi a dare il loro voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato agli interni*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

I cittadini italiani che alla data del 30 giugno 1969 prestavano da almeno un anno la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che successivamente siano stati o siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi sono assunti a domanda,

se in possesso dei prescritti requisiti, nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel biennio anteriore al 30 giugno 1969 o nel minore periodo di servizio prestato anteriormente alla stessa data.

Al personale assunto nelle categorie impiegate sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, salvo quanto previsto al successivo quarto comma.

L'assunzione degli operai non di ruolo di cui al primo comma è a tempo indeterminato. Al compimento di un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di anni sei, ridotto a due per le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli interessati sono collocati nella corrispondente categoria del ruolo organico degli operai dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, cui vengono assegnati ai sensi dell'articolo 2, prescindendosi dal limite di età.

L'inquadramento nei ruoli organici del personale di cui ai precedenti commi avverrà in soprannumero in quanto occorra.

TOZZI CONDIVI. Sulla formulazione dell'ultimo comma di questo articolo desidero ricordare che ho già espresso delle riserve.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

La domanda di assunzione nelle categorie non di ruolo di cui all'articolo 1, diretta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data del licenziamento o, se questo sia già avvenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sul formale inquadramento delibera, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, una apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, e composta da un magistrato del Consiglio di

Stato, che la presiede, da sei funzionari delle carriere direttive dello Stato e da due rappresentanti del personale interessato. I provvedimenti della commissione sono definitivi.

Il personale che ottiene l'inquadramento è assegnato alle singole Amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Amministrazioni interessate.

In relazione al numero dei dipendenti non di ruolo assegnati alle singole Amministrazioni e sino alla cessazione dal servizio o all'inquadramento in ruolo degli interessati sono lasciati vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici o, se trattasi di operai, nella dotazione organica della corrispondente categoria. Questa disposizione non concerne i posti riservati ai concorsi già indetti alla data del decreto di assegnazione, nonché a quelli previsti per la sistemazione di particolari categorie di personale che abbiano prestato servizio alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato ed, infine, a quelli per i quali speciali norme consentono l'assunzione degli idonei oltre i normali limiti.

Il deputato Tozzi Condivi ha presentato al primo comma dell'articolo 2 il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « trenta giorni », con le altre: « sessanta giorni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, quale risulta dopo l'approvazione dell'emendamento.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane, pertanto, così formulato:

ART. 2.

La domanda di assunzione nelle categorie non di ruolo di cui all'articolo 1, diretta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento o, se questo sia già avvenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sul formale inquadramento delibera, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, una apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei mini-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1971

stri, di concerto con il Ministro del tesoro, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, da sei funzionari delle carriere direttive dello Stato e da due rappresentanti del personale interessato. I provvedimenti della commissione sono definitivi.

Il personale che ottiene l'inquadramento è assegnato alle singole Amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Amministrazioni interessate.

In relazione al numero dei dipendenti non di ruolo assegnati alle singole Amministrazioni e sino alla cessazione dal servizio o all'inquadramento in ruolo degli interessati sono lasciati vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici o, se trattasi di operai, nella dotazione organica della corrispondente categoria. Questa disposizione non concerne i posti riservati ai concorsi già indetti alla data del decreto di assegnazione, nonché a quelli previsti per la sistemazione di particolari categorie di personale che abbiano prestato servizio alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato ed, infine, a quelli per i quali speciali norme consentono l'assunzione degli idonei oltre i normali limiti.

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Il servizio, anche se non di ruolo o non in pianta stabile né continuativo, prestato dal personale assunto ai sensi dell'articolo 1 è riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 26 maggio 1966, n. 372, e 6 dicembre 1965, n. 1368.

Lo stesso personale ha facoltà di optare, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di assunzione, per il trattamento previdenziale in atto, qualora questo sia costituito da assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'INPS. L'opzione fatta è definitiva e deve considerarsi valida anche con il passaggio in ruolo organico.

La disposizione del primo comma è estesa al personale di cui all'articolo 64, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

SPAGNOLI. Dichiariamo che ci asterremo dalla votazione di questo provvedimento. Riteniamo, infatti, che esso non contribuisca a risolvere la complessa situazione occupazionale verificatasi nelle province di Livorno e di Pisa, proprio a seguito della smobilitazione delle basi NATO e del conseguente licenziamento del personale ivi impiegato. Tra l'altro, solo pochi potranno beneficiare di questo provvedimento, in quanto, ad esempio, gli operai non potranno essere facilmente trasferiti in altre zone ove pure esistano dei posti di lavoro alle dipendenze del Ministero della difesa. Poiché, quindi, una gran parte dei dipendenti che verranno licenziati non troveranno, con questo provvedimento, un'altra soddisfacente sistemazione, noi non ci sentiamo di dare ad esso la nostra approvazione.

TOZZI CONDIZI. Vorrei osservare che le dichiarazioni che sono state fatte costituiscono un'astrazione dalla realtà dei fatti. Qui si tratta, infatti, di un complesso di dipendenti che, a seguito del licenziamento, si sarebbe trovato in uno stato di assoluta disoccupazione. Invece, si offre ad essi di entrare, inizialmente, nelle categorie del personale dipendente dallo Stato non di ruolo, mentre si garantisce il successivo collocamento in ruolo. Mi pare evidente, quindi, che è meglio avere un posto sicuro, anche se all'inizio con qualche difficoltà, piuttosto che non avere nulla addirittura. Pertanto, ritenendo che questo provvedimento sia senz'altro provvidenziale, noi annunciamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, di cui ho precedentemente dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1971

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato:

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della comunità atlantica » (2519).

Presenti	23
Votanti	18
Astenuti	5
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Bertucci, Biondi, Bosco, Bresani, Bucalossi, Bucciarelli Ducci, Cossiga, Di Primio, Galloni, Ianniello, Lucifredi, Tozzi Condivi.

Si sono astenuti:

Caruso, Fregonese, Gullo, Malagugini, Spagnoli.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO